

CONTRIBUTO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE PER L'ANNO 2023

Art. 1 Finalità

Il seguente bando disciplina le modalità di erogazione del contributo per il supporto alla formazione da parte della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania ai propri iscritti, in possesso dei requisiti qui previsti, per l'anno 2023.

Art. 2 Finanziamento e Misura del Contributo

La dotazione prevista da parte della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, ai fini del presente bando, è pari a Euro 10.000,00 (euro diecimila) per il solo anno 2023.

Il contributo erogabile al singolo iscritto è pari a 300,00 €.

Art. 3 Modalità di erogazione

Il contributo una tantum verrà assegnato, sotto forma di Buono spendibile nel corso del 2023 per l'acquisto di corsi di formazione ed aggiornamento della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania (FOIC).

Art. 4 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Catania che soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

1. Siano in regola con il pagamento delle quote al 2022, e che prevedono il pagamento della quota 2023 prima di usufruire del buono;
2. Attestazione ISEE con redditi riferiti all'anno 2021 non superiore a € 40.000,00;
3. inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Art. 5 Richiesta

La richiesta di contributo, dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC alla Fondazione, dovranno essere compilati tutti i campi. Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

La domanda per l'assegnazione del contributo, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24:00 del 15/02/2023, alla FOIC, a mezzo PEC.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato nel sito internet della FOIC.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione regolarità contributiva
- b) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023, senza omissioni e/o difformità;
- c) fotocopia del documento di identità del richiedente.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate dalla FOIC nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione. Finché non sarà correttamente inviata la PEC con gli allegati richiesti, datati e firmati, la domanda non avrà valore legale e la procedura NON verrà considerata conclusa né valida.

Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.

Art. 6 Commissione giudicatrice

Viene istituita apposita Commissione Giudicatrice, composta dal Presidente della Fondazione, dal presidente dell'Ordine o suo delegato, da altro consigliere della FOIC, con la finalità di analizzare le domande pervenute, predisporre eventuale graduatoria di cui all'Art. 7, ed erogare eventuale contributo.

Art. 7 Graduatoria

Qualora il numero di domande, giudicate ammissibili, fosse tale da superare il tetto massimo di cui all'art. 2 del presente bando e quindi maggiore dello stanziamento previsto, verrà redatta dalla Commissione Giudicatrice una graduatoria, basata sul reddito lordo, favorendo i redditi minori. A parità di valore ISEE sarà seguito il criterio temporale di data e ora di presentazione della richiesta, favorendo, quindi, il soggetto (o i soggetti) che abbia(n) presentato la richiesta precedentemente. Ai fini della tutela della riservatezza circa i dati reddituali comunicati, la FOIC predisporrà misure idonee ai fini della privacy dei ridetti dati dichiarati, riservandosi opportuni controlli circa la veridicità degli stessi avanti agli Organi competenti.

NOTE AL BANDO:

Il contenuto dell'autodichiarazione (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 7 del Bando), sarà soggetto a controllo a campione (10% del totale dei partecipanti) da parte dell'Ordine in relazione ai valori ISEE dichiarati. In tal caso lo scrivente Ordine Professionale inviterà alla trasmissione, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, della documentazione afferente alla propria posizione reddituale così come dichiarata in sede di domanda di partecipazione. Ove risultasse una falsa dichiarazione in relazione al proprio reddito dichiarato, l'iscritto subirà le relative segnalazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e decadrà dal beneficio.